

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. **2088**.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 31 del 30 luglio 2003, contenente «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000»;

Vista la D.G.R. n. 95 del 7 febbraio 2001;

Vista la D.G.R. n. 467 del 17 aprile 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredata dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4) di rendere disponibile l'atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

Il Relatore

Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».**

La Giunta regionale, con deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, ha stabilito linee guida per disciplinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tali indirizzi applicativi sono stati elaborati tenendo conto delle osservazioni fornite dalle Province, dai Centri per l'impiego e dalle parti sociali.

Dopo una prima fase di applicazione concreta, ad una prima verifica effettuata d'intesa con le Province ed i Centri per l'impiego, si ritiene opportuno procedere alla modifica dei punti 4.5, 5, 6, 8, 10.3, della deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, che vengono interamente sostituiti, così come riportato nel documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato al presente documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

* In appendice viene riportato il testo aggiornato degli «**Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000**» (pubblicati in allegato alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 nel suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale* n. 31 del 30 luglio 2003) coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».

1) Il punto 4.5 della Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«4.5. CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Conserva lo stato di disoccupazione:

a) il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 7.500,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) il lavoratore libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore ad euro 4.500,00;

c) il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad euro 7.500,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui ai punti a) e b).

Il reddito da considerare nei casi a), b) e c) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro competente e riferito all'anno solare (1/1-31/12) in corso, presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a provare il reddito percepito nell'anno in corso. È onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al Centro per l'impiego il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia, fatti salvi comunque i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori effettuati dal Centro per l'impiego, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Perde lo stato di disoccupazione, con atto motivato del Centro per l'impiego:

A) il lavoratore che non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l'impiego nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 e di cui al punto 4.4 del presente atto;

B) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro, così come definita al punto 4.1;

C) il lavoratore che revoca la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

D) il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati ai precedenti punti a), b) e c), ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito deriva da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro temporaneo, con durata rispettivamente del contratto o della missione inferiore a 8 mesi o a 4 se trattasi di giovane, caso in cui è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impedivo nei confronti di chiunque. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione perché senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione del Centro per l'impiego o rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. b) e c. 2 della L. n. 223/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali.

Averso il provvedimento del Centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere alla Commissione provinciale tripartita competente entro 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Lo stato di disoccupazione si sospende quando:

A. il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione inferiore o pari a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovane, da cui derivi un reddito annuo lordo imponibile superiore ad € 7.500,00;

B. il lavoratore accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante, così come previsto dal D.Lgs. n. 374/1993 e dal D.M. 19 maggio 1999. In questo caso lo stato di disoccupazione si sospende per 8 mesi o 4 se si tratta di giovani.

L'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del Centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dal presente atto.»

* * *

2) Il punto 5 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«5) AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ART. 16 L. 56/87 - ART. 35 D.LGS. 165/2001.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le Pubbliche amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori

requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente soppresse, tra le liste di collocamento ordinarie e speciali, anche le liste previste dal citato articolo 16.

In questo contesto la Regione, in considerazione delle potestà attribuite dal titolo V della Costituzione riformato, nonché della esplicita previsione formulata dall'art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 442/2000, disciplina come segue le procedure che dovranno essere seguite dai Centri per l'impiego per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, escluse le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici.

Le Pubbliche amministrazioni formulano richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precise da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più Centri per l'impiego della stessa provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai Centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione. In via sperimentale, per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'1 gennaio 2004, ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della Pubblica amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla Pubblica amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.

1. Possono partecipare alle assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni tutti i lavoratori privi di occupazione e domiciliati o residenti da almeno 30 giorni in uno dei comuni appartenenti al Centro per l'impiego a cui è pervenuta la richiesta, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati. Tale norma avrà efficacia dal 1º marzo 2004.

2. Il Centro per l'impiego predispone pubblico avviso mediante affissione della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, le radio e TV locali.

3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.

4. Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviso di cui al precedente punto 2.

5. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

— la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

— ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;

— al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, o comunque all'ultimo anno disponibile, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. È onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;

— al punteggio così ottenuto vanno aggiunti fino ad un massimo di 4,5 punti riferiti all'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi della L. n. 56/1987, così ripartiti: punti 3 per i primi 5 anni (pari a 0,05 punti per ogni mese di anzianità) - punti 1,5 per i successivi 5 anni (pari a 0,025 punti per ogni mese di anzianità). Tale punteggio sarà certificato al lavoratore dal Centro per l'impiego competente e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2004;

— a parità di punteggio, prevale la persona più giovane.

6. La graduatoria verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

7. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso la Pubblica amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari a quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato ed almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il Centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inesata riguarda un avviamento a tempo determinato, il Centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione.

8. Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

10. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei dieci giorni e nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle Pubbliche amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.

12. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002.

13. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del

rapporto di lavoro.

14. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assumente, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, così come definito al precedente punto 4.5, perdonato, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di mesi 3. Costituisce giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto da parte delle Pubbliche amministrazioni dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

* * *

3) Il punto 6 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«6) LEGGE N. 68/1999 - INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - INTEGRAZIONE CON D.LGS. N. 181/2000, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 297/2002.

La legge n. 68/99 continua a trovare applicazione in quanto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, prevede il mantenimento degli elenchi dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999.

Tuttavia la previsione contenuta nell'articolo 8 citato, per la quale le persone disabili che risultano «disoccupate» e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative devono iscriversi nell'apposito elenco provinciale, comporta che sia in caso di nuova iscrizione che di mantenimento di quella già effettuata, i lavoratori interessati debbano rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, presso il Centro per l'impiego competente per territorio.

Le modalità con cui verrà definito il progetto di azione individuale saranno coerenti con gli interventi e i servizi del collocamento mirato previsto dalla L. n. 68/1999.

Per quanto attiene la gestione della fase transitoria riguardo lo stato di disoccupazione, si rinvia a quanto disposto al punto 10.3 del presente atto.

Si ritiene che gli istituti della «conservazione» e della «perdita» dello stato di disoccupazione, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, trovino applicazione nei confronti dei lavoratori disabili nelle ipotesi di offerta di lavoro con richiesta nominativa.

Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, già disciplinate al punto 4.5 del presente atto, sono integrate dalla difficoltà di locomozione sul territorio e da elementi riconducibili oggettivamente alla predetta condizione. Ulteriori ipotesi possono essere proposte dalle Province e concordate per tutto il territorio regionale.

Nel caso invece di offerta di lavoro con chiamata numerica, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999, che prevede la cancellazione dalle liste speciali per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato

motivo, come sopra individuato, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reiscrizione.

Relativamente alle assunzioni presso gli Enti pubblici, la materia rimane disciplinata a tutti gli effetti dal D.P.R. n. 246/1997, secondo le modalità individuate dalle disposizioni regionali relative all'applicazione della L. n. 68/99.

Si precisa comunque che le condizioni per essere inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 sono:

— aver effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 presso il Centro per l'impiego competente per territorio;

— avere almeno presentato la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità o di verifica della permanenza dello stato invalidante alle Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992.

In via del tutto eccezionale saranno inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 coloro che, già iscritti negli elenchi della L. n. 68/1999 al 31 dicembre 2003, effettueranno la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità entro il 31 marzo 2004.

Quanto sopra non si applica agli iscritti successivamente al 31 dicembre 2003».

* * *

4) Il punto 8 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«8) LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA.

Visto il D.Lgs. n. 286/98, così come modificato dalla L. n. 189/2002;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/98

Visto l'art. 22, c. 11, del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/99;

Visto il D.P.R. n. 54/2002

Al cittadino straniero, proveniente da paese esterno all'Unione europea, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, che consenta di svolgere regolare attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani.

Ne consegue che il cittadino straniero proveniente da paese esterno alla Unione Europea potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove sia già occupato, e potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero abbia perso il lavoro.

Per coloro che sono già titolari di permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione al Centro per l'impiego, quest'ultimo accetta la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione. In caso di mancato rinnovo il lavoratore viene cancellato dall'elenco anagrafico e perde lo stato di disoccupazione.

Alle persone provenienti da paese esterno all'Unione europea in possesso di permesso per motivi di studio o formazione è consentito l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità lavorativa, la persona straniera deve produrre la dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio acquisito nel paese di origine per il cui rilascio è necessaria la presentazione della c.d. dichiarazione di valore richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine».

* * *

5) Il punto 10.3 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

«10.3. STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello «stato di disoccupazione» secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità, fissato al 29 luglio 2003. Coloro i quali abbiano reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.Lgs. n. 181/2000, non devono rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo stato di disoccupazione entro il 29 luglio 2003 o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigenza della precedente normativa, con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 56/1987 ovvero alle norme del testo originario

del D.Lgs. n. 181/2000 e comunque più favorevoli alla persona priva di occupazione, senza periodi di interruzione.

I lavoratori che non rendano la dichiarazione di disponibilità entro la data sopra richiamata, perdono lo «stato di disoccupazione» e la relativa anzianità si interrompe per il periodo compreso fra il 30 gennaio 2003 e il momento in cui renderanno la dichiarazione di disponibilità, mentre è fatta salva l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003 secondo la previgente normativa. Questa anzianità non inciderà sull'applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. n. 297/02 ma sarà utile solo in riferimento alle normative che ancora fanno riferimento ad anzianità maturate nelle liste di collocamento.


In particolare:

— per gli avviamenti a selezione nella Pubblica amministrazione, si rinvia al contenuto del punto 5) del presente atto;

— ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di iscrizione di 24 mesi per la legge n. 407/90 o di 12 mesi per i contratti di formazione e lavoro l'anzianità maturata nelle vecchie liste di collocamento verrà conservata e potrà cumularsi a quella di disoccupazione decorrente dalla data di presentazione al Centro per l'impiego della dichiarazione di disponibilità.

Tale particolare agevolazione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2004; dopo tale termine non sarà più presa in considerazione l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003».

Appendice



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Servizio politiche attive del lavoro

Testo aggiornato degli «**Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e dal D.P.R. n. 442/2000**» approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 (*pubblicati nel suppl. ord. n. 3 al «Bollettino Ufficiale» n. 31 del 30 luglio 2003*) coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2003, n. 2088 (*pubblicata in questo stesso numero*).

Le modifiche sono evidenziate dal carattere corsivo.

Testo aggiornato degli «**Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e dal D.P.R. n. 442/2000**» approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 (*pubblicati nel suppl. ord. n. 3 al «Bollettino Ufficiale» n. 31 del 30 luglio 2003*) coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2003, n. 2088 (*pubblicata in questo stesso numero*).

1) PREMESSA.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 297/2002, la materia del collocamento è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 181/2000;

D.P.R. n. 442/2000;

DD.MM. 30 maggio 2001;

D.Lgs. 297/2002;

L. n. 264/49, L. n. 56/87 e L. n. 608/96, nelle parti in cui le stesse non risultano abrogate.

L'impianto risultante dalla richiamata normativa si ispira a principi e finalità del tutto nuovi che hanno lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di limitare nel tempo la permanenza nello stato di disoccupazione.

In particolare, viene posto quale baricentro del sistema delle politiche attive del lavoro, da una parte, il lavoratore privo di occupazione che si pone alla ricerca attiva di un lavoro e, dall'altra, i soggetti, pubblici e privati, ai quali spetta il compito di porre a sua disposizione tutti gli strumenti di politiche attive del lavoro, tali da soddisfare la giusta aspettativa della persona senza lavoro di trovare una risposta alle proprie esigenze lavorative. In tale ottica i predetti soggetti, nell'attuazione dei diversi strumenti di politica attiva del lavoro, valuteranno le opportunità di maggiore efficacia offerte dal coinvolgimento delle forze sociali per il raggiungimento degli obiettivi e indirizzi di cui alla lettera *c*) del penultimo comma della presente pre messa.

Questo nuovo assetto ha lo scopo di favorire, sempre più, un'attività di prevenzione della disoccupazione e/o inoccupazione, attraverso la funzione di servizio che i soggetti, pubblici e privati, dovranno assumere nei confronti degli utenti, mediante l'inclusione e la considerazione dei diversi profili degli utenti stessi, lacune e bisogni, anche in riferimento alle pari opportunità. Da ciò discende la quasi totale assenza di elementi vincolistici nei confronti dei datori di lavoro; i limitati obblighi che permangono a loro carico hanno lo scopo di consentire ai servizi pubblici la conoscenza del mercato del lavoro e delle sue evoluzioni. D'altro canto l'intervento pubblico nell'attuale configurazione è volto esclusivamente a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e a sostenere chi, versando in condizione di debolezza sociale o sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale, con attenzione alle esigenze personali, secondo l'ottica di genere e la considerazione e la valorizzazione delle differenze.

A tal fine, la Regione dell'Umbria con il presente atto intende:

a) stabilire indirizzi operativi, criteri e modalità uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione dell'interessato al Servizio pubblico competente;

b) definire gli indirizzi e i criteri operativi per la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, attraverso i quali i Servizi pubblici competenti potranno

verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stesso;

c) fissare obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso un'azione attiva di prevenzione che migliori l'occupabilità, favorisca l'inserimento lavorativo e sia prioritariamente volta, nell'ambito più complessivo delle politiche di genere, a favorire l'innalzamento del tasso di occupazione femminile.

La Regione Umbria:

➤ sottolinea il ruolo centrale dei «Servizi competenti» pubblici nella gestione del sistema complessivo del governo del mercato del lavoro;

➤ precisa che con successivi atti saranno disciplinati i procedimenti di autorizzazione o accreditamento degli altri organismi previsti dall'art. 1, c. 2, lett. *g*), del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

➤ intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, i quali devono operare secondo principi e metodi consapevoli delle pari opportunità e delle diversità, anche al fine di favorire standard minimi uniformi di servizi erogati.

2) ELENCO ANAGRAFICO E SOPPRESSIONE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.

Le liste di collocamento ordinarie e speciali previste dall'art. 8 della L. n. 264/49 e successive modificazioni sono soppresse, ad eccezione delle seguenti:

- elenco dei lavoratori disabili (art. 8 della L. n. 68/99);
- lista di mobilità (art. 6 della L. n. 223/91 e art. 4 della L. n. 236/93 e successive modifiche);
- lista nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
- matricole della gente di mare.

I lavoratori già iscritti al 29 gennaio 2003 nelle liste di collocamento ordinario e/o nelle liste di cui sopra sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 442/2000, all'interno del quale sarà evidenziata la loro particolare appartenenza.

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi sono quindi inseriti tutti i soggetti già iscritti nelle abrogate liste di collocamento ordinario, nonché tutti i soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per espletare un'attività di lavoro.

Ai sensi del D.P.R. n. 442/2000, ogni Centro per l'impiego istituisce l'elenco anagrafico dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nell'elenco anagrafico sono riportati tutti i dati risultanti dalle abrogate liste di collocamento.

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati al Centro per l'impiego, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al momento della richiesta di inserimento.

L'elenco è integrato ed aggiornato d'ufficio a seguito di:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo

e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

- comunicazioni degli istituti scolastici relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.P.R. n. 257/2000;
- comunicazioni effettuate dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
- comunicazioni che provengono dagli uffici che gestiscono una lista speciale;
- dichiarazioni rilasciate dal lavoratore.

2.1. ATTIVAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO.

I Centri per l'impiego attivano e gestiscono l'elenco anagrafico secondo le modalità di seguito riportate.

I dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di «scheda anagrafica», *Allegato A* al D.M. 30 maggio 2001; le persone inserite sono classificate secondo le disposizioni dell'*allegato D* al citato D.M., o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002.

La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni.

All'atto dell'iscrizione e/o nei successivi incontri di orientamento, al lavoratore è attribuito il profilo professionale che egli stesso si dichiara disponibile ad accettare, sulla base delle esperienze scolastiche, formative e lavorative, utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui all'*Allegato C* del suddetto D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002. Il predetto profilo non sarà utilizzabile per avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, se non certificato da adeguata esperienza lavorativa, titolo di studio legalmente riconosciuto o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della L. n. 845/1978. In caso di inserimento d'ufficio, la qualifica è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.

La Provincia è titolare del trattamento dei dati relativi a ciascun lavoratore; il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore ne è il responsabile; gli operatori del Centro per l'impiego sono incaricati del loro trattamento.

Competente a gestire la scheda anagrafica del lavoratore ed a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, è il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale il lavoratore ha dichiarato il domicilio. Tutte le comunicazioni del Centro per l'impiego saranno inoltrate nel domicilio indicato dal lavoratore, che dovrà comunicare ogni variazione dello stesso. Nei casi di inserimento d'ufficio, si farà riferimento alle risultanze documentali.

Il Centro per l'impiego che riceva una comunicazione riguardante una persona domiciliata nel territorio di competenza di un altro Centro per l'impiego, provvede al suo inoltro al Centro competente. Nel caso di trasferimento di domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio. Il Centro, entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore, richiederà al Centro di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e professionale del lavoratore e una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. Con la comunicazione della presa d'atto e il trasferimento dei dati sopra richiamati (da inviare entro 15 giorni dal ricevimento della richie-

sta), si concretizza l'effettivo passaggio di competenze in ordine al trattamento dei dati e alla gestione dei servizi da erogare al lavoratore. A tale ultimo fine l'anzianità nello stato di disoccupazione del lavoratore decorre dalla data di trasferimento, mentre ad ogni altro fine viene valutata per intero anche l'anzianità pregressa.

I lavoratori rimangono iscritti nell'elenco anagrafico fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
- per i lavoratori extra-comunitari, scadenza del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, decorrenza di un periodo non inferiore a sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentino al Centro per l'impiego specifica richiesta, con conseguente loro spostamento alla classe «altri».

3) SCHEDA PROFESSIONALE.

Il Centro per l'impiego provvede alla redazione della scheda professionale utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002. Nella scheda sono riportate le informazioni relative all'esperienza professionale e formativa acquisita dal lavoratore e alle sue disponibilità, oltre ai dati dell'elenco anagrafico.

È abrogato l'art. 10 della L. n. 112/1935 e, conseguentemente, è abrogato il libretto di lavoro.

Il trattamento dei dati è curato dal Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, determinato secondo quanto stabilito al punto n. 2.1.

La scheda professionale viene compilata dal Centro per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere a loro carico.

Il Centro per l'impiego acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

- il recupero delle informazioni disponibili negli archivi del Centro stesso o le comunicazioni provenienti da altri Centri;
- le dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della presentazione e/o del colloquio di orientamento;
- le comunicazioni previste al punto 2.1;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e/o professionali.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Nella compilazione delle informazioni relative alla professionalità del lavoratore, il Centro per l'impiego è tenuto ad utilizzare il sistema di codifica e la nomenclatura delle qualifiche professionali definite dall'*Allegato C* del D.M. 30 maggio 2001, o successive modifiche in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/2002.

Qualora il lavoratore, a seguito di cambio di domicilio, si rivolga ad un nuovo Centro per l'impiego, quest'ultimo dovrà provvedere a richiedere il trasferimento della scheda professionale, secondo le procedure indicate al punto 2.1 relativamente alla scheda anagrafica.

3.1. ACCESSO AI DATI.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.P.R. n. 442/2000.

Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000, legittimati al trattamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico, nel rispetto della sua dignità e riservatezza.

4) STATO DI DISOCCUPAZIONE.

4.1. DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, pone una nuova definizione dello stato di disoccupazione, abbandonando il precedente criterio dell'iscrizione nella prima classe della lista di collocamento, legata allo stato soggettivo del lavoratore, che si considera disoccupato alle seguenti concorrenti condizioni:

a) sia privo di lavoro o svolga attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale (1° gennaio-31 dicembre) imponibile lordo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come definito al successivo punto 4.2. del presente documento;

b) sia immediatamente disponibile, secondo modalità definite con i Servizi competenti, allo svolgimento di una congrua attività lavorativa che presenti, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

— rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato o di lavoro subordinato part-time, tale da assicurare un reddito superiore ai limiti indicati al successivo punto 4.2. o di lavoro subordinato a tempo pieno di durata indeterminata o determinata o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore a 8 mesi, o a 4 se si tratta di giovani, così come definiti all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

— sede di lavoro ubicata entro 50 Km dal luogo di residenza del lavoratore e raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico nel tempo massimo di 60 minuti, comprensivi di eventuali tempi di attesa;

— proposta professionalmente congrua, secondo la valutazione del Centro per l'impiego competente, in relazione a quanto concordato e sottoscritto dal lavoratore all'atto dell'intervista e/o del colloquio di orientamento;

— per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. *b*) e c. 2 della L. n. 223/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali;

c) sia immediatamente disponibile alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i Servizi competenti. Tale condizione si considera realizzata quando:

— il lavoratore si presenta presso il Centro per l'impiego competente, effettuando una dichiarazione che attesti la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Per i minori, la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

— il lavoratore si presenta alla convocazione del Ser-

vizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

— il lavoratore abbia concordato con i servizi competenti le modalità di ricerca attiva di lavoro, attraverso un progetto di azione individuale.

Per «Servizi competenti» di cui al D.Lgs. n. 297/2002, relativamente all'accertamento, verifica, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i Servizi pubblici per l'impiego.

4.2. ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

La condizione di stato di disoccupazione si verifica quando l'interessato si presenta presso il Centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscrive la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa. La dichiarazione deve contenere le eventuali attività in precedenza svolte.

Il Centro per l'impiego individua idonee modalità di dichiarazione a favore delle persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Il Centro per l'impiego competente svolge indagini a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni 15, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.

All'atto della dichiarazione il Centro per l'impiego chiede al lavoratore l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Possono presentare la dichiarazione:

➤ tutti i lavoratori disoccupati o inoccupati che siano immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;

➤ i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperative e i lavoratori dipendenti che percipiscono nell'anno in corso (1° gennaio-31 dicembre) un reddito imponibile lordo non superiore a € 7.500,00;

➤ i liberi professionisti, i titolari di partita IVA, i prestatori d'opera occasionale e i lavoratori autonomi che per l'anno in corso (1° gennaio-31 dicembre) dichiarino un reddito imponibile lordo presunto non superiore a € 4.500,00.

Il Centro per l'impiego verifica altresì la permanenza dello stato di disoccupazione:

a) in relazione alle comunicazioni di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. 297/2002;

b) in relazione alle informazioni assunte e/o fornite dagli organi di vigilanza;

c) in relazione al rispetto, da parte del lavoratore, delle misure di politiche attive del lavoro concordate tra il Centro per l'impiego e il lavoratore stesso attraverso la definizione di un progetto di azione individuale.

4.3. COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO E PROPOSTA DI ADESIONE.

Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

il Centro per l'impiego effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, se non vi ha ancora provveduto, compila la relativa scheda professionale. Il colloquio viene condotto con metodi di ascolto non valutativo e tenendo in considerazione i principi delle pari opportunità, utilizzando, ove possibile, le strutture adeguatamente formate all'ottica di genere.

Effettuato il primo colloquio, il Centro per l'impiego propone al lavoratore di aderire ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che ne favorisca l'integrazione professionale, entro i seguenti termini:

a) non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, se si tratta di adolescenti, giovani e donne in cerca di reinserimento lavorativo, così come definiti dall'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002;

b) non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, così come definiti dall'art 1, c. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, secondo le priorità fissate in applicazione della normativa regionale.

Per «altra misura che favorisca l'integrazione professionale» si intendono tutte le attività di formazione, orientamento ed accompagnamento concordate nell'ambito del progetto di azione individuale fra lavoratore e Centro per l'impiego, tenendo conto del genere e delle altre differenze.

4.4. NUOVA PROPOSTA DI ADESIONE.

Esaureta la fase di cui al punto 4.3. e di cui al presente punto, a seconda dell'esito della stessa, il Centro per l'impiego competente convoca il lavoratore e provvede all'eventuale aggiornamento della scheda professionale ed anagrafica secondo i tempi e le modalità concordati tra il lavoratore e lo stesso Centro, ovvero entro 12 mesi:

- a) nei casi in cui il lavoratore ne faccia richiesta;
- b) nei casi in cui le misure di cui al punto 4.3. non abbiano avuto esito.

In occasione di tale convocazione, il Centro per l'impiego formula al lavoratore una nuova proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, provvedendo ad aggiornare il progetto di azione individuale definito in precedenza.

In relazione a quanto stabilito ai punti 4.3.) e 4.4.), il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego, quando è convocato.

4.5 CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Conserva lo stato di disoccupazione:

a) il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 7.500,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) il lavoratore libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore ad euro 4.500,00;

c) il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui

derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad euro 7.500,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui ai punti a) e b).

Il reddito da considerare nei casi a), b) e c) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro competente e riferito all'anno solare (1/1-31/12) in corso, presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso. È onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al Centro per l'impiego il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia, fatti salvi comunque i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori effettuati dal Centro per l'impiego, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Perde lo stato di disoccupazione, con atto motivato del Centro per l'impiego:

A) il lavoratore che non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l'impiego nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 e di cui al punto 4.4 del presente atto;

B) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro, così come definita al punto 4.1;

C) il lavoratore che revoca la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

D) il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati ai precedenti punti a), b) e c), ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito deriva da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro temporaneo, con durata rispettivamente del contratto o della missione inferiore a 8 mesi o a 4 se trattasi di giovane, caso in cui è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impeditivo nei confronti di chiunque. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione perché senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione del Centro per l'impiego o rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano,

rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. b) e c. 2 della L. n. 223/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali.

Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere alla Commissione provinciale tripartita competente entro 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Lo stato di disoccupazione si sospende quando:

A. il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione inferiore o pari a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovane, da cui deriva un reddito annuo lordo imponibile superiore ad € 7.500,00;

B. il lavoratore accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante, così come previsto dal D.Lgs. n. 374/1993 e dal D.M. 19 maggio 1999. In questo caso lo stato di disoccupazione si sospende per 8 mesi o 4 se si tratta di giovani.

L'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del Centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dal presente atto.

4.6. COMUNICAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DELLE IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO.

Ai sensi dell'art. 4 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione della discipline speciali previste per i lavoratori disabili, i disoccupati in mobilità, i lavoratori provenienti da paesi esterni alla Unione europea, per i quali vige la disciplina speciale regolamentata nel presente atto, e i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui alla L. n. 398/1987.

I lavoratori assunti non devono necessariamente già essere inseriti nell'elenco anagrafico; qualora non lo siano, il Centro per l'impiego competente provvederà a farlo a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione.

Non è quindi più richiesto ai datori di lavoro tenuti, ai sensi dell'art. 9 bis della L. n. 608/96, a dare successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, di allegare alla comunicazione il *modello C/I*, che attestava l'iscrizione nelle liste di collocamento ora soppresso.

A partire dalla data che sarà indicata nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 4-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, diverranno vigenti i seguenti e diversi obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l'impiego.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio di lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni, sono tenute a dare contestuale comunicazione al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione se il rapporto non è a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo applicato al rapporto.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione ed orientamento, e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa che, nella definizione legale, non costituiscono rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenga in giorno festivo, nelle ore notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve avvenire entro il primo giorno utile successivo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al Centro per l'impiego, sono tenuti altresì a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporto a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, devono inoltre comunicare al Centro per l'impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- trasformazione del rapporto di tirocinio o altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- trasformazione di un qualunque rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro diverso da quello in corso.

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei del mese precedente.

I datori di lavoro agricolo, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, assolvono agli obblighi di comunicazione di assunzione e cessazione, entro cinque giorni, trasmettendo la seconda copia del registro d'impresa.

Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti obbligati a fornire le suddette informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/79, ovvero degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero ancora dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato.

Le comunicazioni sopra indicate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, nonché di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

4.7. MONITORAGGIO DELLA REGIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI SERVIZI PER L'IMPIEGO.

I Centri per l'impiego comunicano all'Agenzia Umbria Lavoro e al Servizio politiche attive del lavoro della Regione, secondo formato, modalità e tempi con questi stabiliti e concordati, i dati quantitativi e qualitativi relativi all'utenza a livello territoriale, ai servizi erogati, alla domanda di lavoro soddisfatta e non. I dati saranno mantenuti disaggregati per genere, al fine di mettere in evidenza le disparità e le criticità del sistema secondo i principi dell'ottica di genere e della valorizzazione della diversità.

L'AUL fornirà semestralmente al Servizio politiche attive del lavoro della Regione una relazione relativa ai suddetti dati.

5) AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ART. 16 L. 56/87 - ART. 35 D.LGS. 165/2001.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente soppresse, tra le liste di collocamento ordinarie e speciali, anche le liste previste dal citato articolo 16.

In questo contesto la Regione, in considerazione delle potestà attribuite dal titolo V della Costituzione riformato, nonché della esplicita previsione formulata dall'art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 442/2000, disciplina come segue le procedure che dovranno essere seguite dai Centri per l'impiego per l'avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, escluse le Amministrazioni centrali dello stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici.

Le pubbliche Amministrazioni formulano richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precise da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più Centri per l'impiego della stessa Provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai Centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione. In via sperimentale, per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'1 gennaio 2004, ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della pubblica Amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla pubblica Amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.

1. Possono partecipare alle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni tutti i lavoratori privi di occupazione e domiciliati o residenti da almeno 30 giorni in uno dei comuni appartenenti al Centro per l'impiego a cui è pervenuta la

richiesta, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati. Tale norma avrà efficacia dal 1° marzo 2004.

2. Il Centro per l'impiego predisponde pubblico avviso mediante affissione della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, le radio e TV locali.

3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.

4. Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviamento di cui al precedente punto 2.

5. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

— la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

— ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;

— al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, o comunque all'ultimo anno disponibile, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. È onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;

— al punteggio così ottenuto vanno aggiunti fino ad un massimo di 4,5 punti riferiti all'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi della L. n. 56/1987, così ripartiti: punti 3 per i primi 5 anni (pari a 0,05 punti per ogni mese di anzianità) - punti 1,5 per i successivi 5 anni (pari a 0,025 punti per ogni mese di anzianità). Tale punteggio sarà certificato al lavoratore dal Centro per l'impiego competente e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2004;

— a parità di punteggio, prevale la persona più giovane.

6. La graduatoria verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

7. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso la pubblica Amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari a quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato ed almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il Centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inevasa riguarda un avviamento a tempo determinato, il Centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione.

8. Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Amministrazione

interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

10. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei dieci giorni e nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.

12. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002.

13. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

14. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assunte, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, così come definito al precedente punto 4.5, perdonano, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di mesi 3. Costituisce giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto da parte delle pubbliche Amministrazioni dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

6) LEGGE N. 68/1999 - INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - INTEGRAZIONE CON D.LGS. N. 181/2000, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 297/2002.

La legge n. 68/99 continua a trovare applicazione in quanto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, prevede il mantenimento degli elenchi dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999.

Tuttavia la previsione contenuta nell'articolo 8 citato, per la quale le persone disabili che risultano «disoccupate» e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative devono iscriversi nell'apposito elenco provinciale, comporta che sia in caso di nuova iscrizione che di mantenimento di quella già effettuata, i lavoratori interessati debbano rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, presso il Centro per l'impiego competente per territorio.

Le modalità con cui verrà definito il Progetto di azione individuale saranno coerenti con gli interventi e i servizi del collocamento mirato previsto dalla L. n. 68/1999.

Per quanto attiene la gestione della fase transitoria riguardo lo stato di disoccupazione, si rinvia a quanto disposto al punto 10.3 del presente atto.

Si ritiene che gli istituti della «conservazione» e della «perdita» dello stato di disoccupazione, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, trovino applicazione nei confronti dei

lavoratori disabili nelle ipotesi di offerta di lavoro con richiesta nominativa.

Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, già disciplinate al punto 4.5 del presente atto, sono integrate dalla difficoltà di locomozione sul territorio e da elementi riconducibili oggettivamente alla predetta condizione. Ulteriori ipotesi possono essere proposte dalle Province e concordate per tutto il territorio regionale.

Nel caso invece di offerta di lavoro con chiamata numerica, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999, che prevede la cancellazione dalle liste speciali per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, come sopra individuato, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reiscrizione.

Relativamente alle assunzioni presso gli Enti pubblici, la materia rimane disciplinata a tutti gli effetti dal D.P.R. n. 246/1997, secondo le modalità individuate dalle disposizioni regionali relative all'applicazione della L. n. 68/99.

Si precisa comunque che le condizioni per essere inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 sono:

— aver effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 presso il Centro per l'impiego competente per territorio;

— avere almeno presentato la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità o di verifica della permanenza dello stato invalidante alle Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992.

In via del tutto eccezionale saranno inseriti nella graduatoria al 31 dicembre 2003 coloro che, già iscritti negli elenchi della L. n. 68/1999 al 31 dicembre 2003, effettueranno la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità entro il 31 marzo 2004.

Quanto sopra non si applica agli iscritti successivamente al 31 dicembre 2003.

7) DISOCCUPATI IN MOBILITÀ.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità secondo le disposizioni della L. n. 223/91, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità ex art. 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, atteso che la materia è regolata da specifiche disposizioni e pertanto la suddetta dichiarazione è acquisita d'ufficio dal Centro per l'impiego nel momento in cui viene allo stesso comunicata l'iscrizione del lavoratore in lista di mobilità.

Altrettanto vale per gli iscritti nelle liste non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4 della L. n. 236/93; in tal caso la richiesta di iscrizione del lavoratore vale come dichiarazione di disponibilità.

I lavoratori dipendenti di imprese artigiane sospesi temporaneamente dal lavoro e beneficiari del trattamento di disoccupazione ai sensi della circolare INPS 53140 obg del 3 febbraio 1953 non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002.

8) LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA

Visto il D.Lgs. n. 286/98, così come modificato dalla L. n. 189/2002;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 22, c. 11, del D.Lgs. n. 286/98;

Visto l'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/99;

Visto il D.P.R. n. 54/2002;

Al cittadino straniero, proveniente da paese esterno all'Unione europea, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, che consenta di svolgere regolare attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani.

Ne consegue che il cittadino straniero proveniente da paese esterno alla Unione Europea potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove sia già occupato, e potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero abbia perso il lavoro.

Per coloro che sono già titolari di permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione al Centro per l'impiego, quest'ultimo accetta la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione. In caso di mancato rinnovo il lavoratore viene cancellato dall'elenco anagrafico e perde lo stato di disoccupazione.

Alle persone provenienti da paese esterno all'Unione europea in possesso di permesso per motivi di studio o formazione è consentito l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità lavorativa, la persona straniera deve produrre la dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio acquisito nel paese di origine per il cui rilascio è necessaria la presentazione della c.d. dichiarazione di valore richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine.

9) RISERVE.

Con successivo provvedimento la Regione disciplinerà eventuali quote di riserva nelle assunzioni destinate a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

10) FASE TRANSITORIA.

Le Province, in accordo con la Regione, individuano opportune modalità per garantire adeguata informazione quanto alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 297/2002 e dalle presenti disposizioni regionali.

10.1. ELENCO ANAGRAFICO.

In fase di prima attuazione, ed in via transitoria, i lavoratori già iscritti alla I classe delle soppresse liste di collocamento che non abbiano provveduto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico sotto la classe «altri» con eventuale specifica «già iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento».

Alla scadenza del 29 luglio 2003, i lavoratori di cui al precedente comma che non abbiano provveduto a provare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002, il loro stato di disoccupazione o per i quali, alla luce delle nuove disposizioni, non sussistono più le condizioni per il riconoscimento del predetto status, sono trasferiti d'ufficio alla specifica «decaduti dallo stato di disoccupazione».

I lavoratori iscritti alla II e III classe delle soppresse liste di collocamento sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico rispettivamente alla classe «occupati», specifica «in cerca di altra occupazione» e alla classe «altri».

I lavoratori iscritti alle liste speciali non soppresse sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, con relativa indicazione nell'apposita sezione della scheda anagrafica.

Restano valide e producono effetto le eventuali dichiarazioni già rese ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000.

Nella procedura di primo inserimento sono recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle soppresse liste di collocamento, mentre le informazioni mancanti verranno ottenute in occasione della prima presentazione della persona già iscritta nelle soppresse liste al Centro per l'impiego.

10.2. SCHEDA PROFESSIONALE.

Il Centro per l'impiego provvede a redigere la scheda professionale delle persone inserite d'ufficio nell'elenco anagrafico utilizzando le informazioni già disponibili nei suoi archivi, provvedendo all'aggiornamento in occasione della prima presentazione del lavoratore.

10.3 STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento vanno ritenute in possesso dello «stato di disoccupazione» secondo la vigente disciplina, fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità, fissato al 29 luglio 2003. Coloro i quali abbiano reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo le originarie previsioni del D.Lgs. n. 181/2000, non devono rendere nuova dichiarazione ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento, che acquisiscono lo stato di disoccupazione entro il 29 luglio 2003 o coloro che hanno già reso la disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità già maturata in vigore della precedente normativa, con riferimento alla disciplina prevista dalla L.n. 56/1987 ovvero alle norme del testo originario del D.Lgs. n. 181/2000 e comunque più favorevoli alla persona priva di occupazione, senza periodi di interruzione.

I lavoratori che non rendono la dichiarazione di disponibilità entro la data sopra richiamata, perdono lo «stato di disoccupazione» e la relativa anzianità si interrompe per il periodo compreso fra il 30 gennaio 2003 e il momento in cui renderanno la dichiarazione di disponibilità, mentre è fatta salva l'anzianità plessa maturata fino al 29 gennaio 2003 secondo la previgente normativa. Questa anzianità non inciderà sull'applicazione dei termini previsti dal D.Lgs. n. 297/02 ma sarà utile solo in riferimento alle normative che ancora fanno riferimento ad anzianità maturate nelle liste di collocamento.

In particolare:

— per gli avviamimenti a selezione nella pubblica amministrazione, si rinvia al contenuto del punto 5) del presente atto;

— ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di iscrizione di 24 mesi per la legge n. 407/90 o di 12 mesi per i contratti di formazione e lavoro l'anzianità maturata nelle vecchie liste di collocamento verrà conservata e potrà cumularsi a quella di disoccupazione decorrente dalla data di presentazione al Centro per l'impiego della dichiarazione di disponibilità.

Tale particolare agevolazione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2004; dopo tale termine non sarà più presa in

considerazione l'anzianità pregressa maturata fino al 29 gennaio 2003.

10.4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AL CENTRO PER L'IMPIEGO.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 4-bis, c. 7, del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, con-

tinua ad operare la disciplina previgente il D.Lgs. n. 297/2002, in materia di obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego da parte dei datori di lavoro. Questi devono inviare al Centro per l'impiego competente, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico. I datori di lavoro devono pure comunicare, entro 5 giorni dalla cessazione, al Centro per l'impiego il nome e la qualifica dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.